



Il Ministro dell'economia e delle finanze

di concerto con

Il Ministero della Salute

VISTA la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, che riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano le competenze in materia di indennizzi riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della predetta funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

VISTO l'articolo 9, comma 11, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, che ha incrementato il fondo di cui al predetto comma 821 di 50 milioni di euro per l'anno 2023;

CONSIDERATO che il citato articolo 9, comma 11, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, prevede che il fondo sia ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti;

VISTA la nota n. 7457/C2FIN del 17 novembre 2023, con cui la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha formulato una proposta di riparto del citato fondo per l'anno 2023, che tiene conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti, quantificato sulla base del monitoraggio degli indennizzi erogati da ciascuna Regione negli anni 2015-2019;

ACQUISITA l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2023;

RITENUTO di dover adempiere a quanto stabilito dalla norma succitata e procedere al riparto del fondo tra le Regioni interessate, secondo la proposta formulata dalle Regioni medesime;



DECRETA

Articolo 1

1. Per l'anno 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come incrementato dall'articolo 9, comma 11, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, è ripartito tra le Regioni interessate per un importo pari a 50 milioni di euro sulla base delle quote indicate nella tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Le quote di cui al comma 1 sono erogate alle Regioni dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quale concorso agli oneri sostenuti dalle medesime Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ROMA,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA SALUTE



Tabella 1

REGIONI	Riparto fondo di cui alla legge 178/2020, art.1, comma 821 per l'anno 2023
ABRUZZO	1.632.629,43
BASILICATA	639.220,92
CALABRIA	2.719.673,73
CAMPANIA	6.421.989,69
EMILIA ROMAGNA	5.897.335,95
LAZIO	5.840.911,53
LIGURIA	996.489,99
LOMBARDIA	6.226.086,20
MARCHE	1.465.807,72
MOLISE	386.284,62
PIEMONTE	3.462.227,93
PUGLIA	6.433.828,15
TOSCANA	2.426.911,19
UMBRIA	622.019,24
VENETO	4.276.102,04
SARDEGNA	552.481,68
TOTALE GENERALE	50.000.000,00

